



LEGA NORD – LEGA LOMBARDA

Regolamento della Sezione Provinciale

Approvato dal Consiglio Nazionale il 27 gennaio 2003

Approvato dal Consiglio Federale il 28 marzo 2003

Articolo 1 - La Sezione Provinciale

Articolo 2 - Funzioni

Articolo 3 - Organi della Sezione Provinciale

Articolo 4 - Il Congresso Provinciale

Articolo 5 - Il Consiglio Direttivo Provinciale

Articolo 6 - Durata del mandato del Consiglio direttivo e limitazione dei mandati

Articolo 7 - Compiti della Sezione Provinciale

Articolo 8 - Il Segretario Provinciale

Articolo 9 - Il Vice Segretario Provinciale

Articolo 10 - Il Responsabile Organizzativo Provinciale

Articolo 11 - Il Responsabile Enti Locali Provinciale

Articolo 12 - Il Responsabile Amministrativo Provinciale

Articolo 13 - Disposizioni Finali

Articolo 1 – La Sezione Provinciale

1. La Sezione Provinciale è l'organo territoriale intermedio per l'espansione del Movimento e la realizzazione e diffusione dei suoi programmi. La competenza territoriale della Provincia coincide, solitamente, con quella della Provincia istituzionale.
2. In casi particolari, il Consiglio Direttivo Nazionale, sentito il Consiglio Direttivo Provinciale interessato, potrà deliberare la creazione di una nuova Sezione Provinciale all'interno di quella istituzionale.
3. All'atto della costituzione della Sezione Provinciale, si provvederà all'attribuzione d'ufficio dei Soci residenti o domiciliati nel territorio di competenza della nuova Sezione, fatti salvi i disposti di cui all'articolo 30 dello Statuto vigente.
4. La Sezione Provinciale, una volta costituita, è un organo permanente sino a quando non ne venga decretato lo scioglimento da parte del Consiglio Nazionale.

Articolo 2 - Funzioni

1. Compito della Provincia è il sostegno ed il coordinamento dell'azione politica e organizzativa delle Circoscrizioni e, attraverso loro, quello delle Sezioni Cittadine comprese nel proprio territorio, secondo le indicazioni del Consiglio Direttivo Nazionale e Provinciale, al fine di razionalizzarne ed unificarne l'azione in merito allo studio e all'elaborazione dei problemi comuni e all'attuazione delle linee del Movimento.

Articolo 3 - Organi della Sezione Provinciale

1. Sono organi della Sezione provinciale:
 - il Congresso Provinciale;
 - il Consiglio Direttivo Provinciale;
 - il Segretario Provinciale.

Articolo 4 - Il Congresso Provinciale

1. Il Congresso Provinciale è l'Organo plenario rappresentativo di tutti gli Associati della Sezione Provinciale.
2. Esso stabilisce la linea politica e programmatica del Movimento a livello provinciale, in conformità con le linee fondamentali stabilite dal Congresso, Federale e Nazionale, dagli Organi, Federali e Nazionali, e verifica le attività svolte dagli Organi ad esso sottoposti.
3. Il Congresso è normato da apposito Regolamento deliberato dal Consiglio Nazionale.

Articolo 5 - Il Consiglio Direttivo Provinciale

1. Il Consiglio Direttivo Provinciale è composta da:
 - il Segretario Provinciale;
 - i Segretari delle Circoscrizioni ubicate nel territorio di competenza;
 - i membri eletti dal Congresso Provinciale.

2. In caso di rinnovo di un Segretario di Circostrizione, il neo eletto subentra automaticamente, in luogo del precedente, nel Consiglio Direttivo Provinciale, in quanto membro di diritto. La surroga dovrà essere verbalizzata in occasione della prima riunione utile del Consiglio Direttivo
3. Alle riunioni del Consiglio Direttivo Provinciale partecipano, con diritto di parola, i responsabili provinciali Organizzativo, Enti Locali, Amministrativo, Movimento Giovani Padani, e i membri del Consiglio Direttivo Nazionale e Federale della Provincia.
4. Il Consiglio Direttivo Provinciale raccoglie la voce e la volontà degli associati della sua Provincia ed elabora le necessarie attività. Cura inoltre l'applicazione, nella Provincia, della linea politica e programmatica del Movimento, in conformità con le indicazioni e le determinazioni degli Organi Federale e Nazionale.
5. Il Consiglio Direttivo Provinciale si riunisce, in via ordinaria, almeno una volta al mese su convocazione del Segretario Provinciale. In via straordinaria su richiesta di almeno la metà dei suoi componenti o su richiesta del Segretario Nazionale o su impulso del Consiglio Nazionale, che provvedono, in caso di inottemperanza, attraverso un Commissario che convocherà e presiederà la riunione.
6. Il numero dei membri elettivi del Consiglio Direttivo Provinciale è fissato, per ciascuna provincia, tra 9 e 10 in modo tale che il numero complessivo dei membri con diritto di voto sia dispari.
7. Il Consiglio Direttivo Provinciale deve approvare il Bilancio preventivo entro il 30 novembre e quello consuntivo entro il 15 gennaio dell'anno successivo all'anno di riferimento.
8. Il Consiglio Direttivo Provinciale delibera validamente a maggioranza semplice con la presenza della maggioranza assoluta dei suoi membri. In caso di parità di voti, il voto del Segretario vale doppio. Per l'approvazione delle richieste di attribuzione della qualifica di S.O.M. è, invece, richiesta la maggioranza assoluta degli aventi diritto, fermo restando quanto previsto in caso di parità.
9. In caso di assenza del Segretario, spetta al Vice Segretario Provinciale presiedere l'Assemblea.
10. L'avviso di convocazione del Consiglio Direttivo deve essere esposto con almeno cinque giorni di anticipo presso la Segreteria Provinciale e contestualmente comunicato ai suoi componenti ed al Segretario Nazionale. In caso di convocazione straordinaria deve essere effettuata una comunicazione con idoneo mezzo con almeno 24 ore di anticipo.
11. Il Consiglio Direttivo può essere sciolto quando lo richieda la maggioranza assoluta dei suoi membri o quando venga presentata una mozione di sfiducia nei confronti del Segretario Provinciale sottoscritta da almeno un terzo dei membri e votata a maggioranza assoluta.
12. Può altresì essere sciolto per decisione motivata del Consiglio Nazionale. La delibera di scioglimento dovrà contenere la nomina di un Commissario. Entro novanta giorni dallo scioglimento, salvo proroghe del Consiglio Nazionale, si dovranno indire le elezioni per la ricostituzione dell'Organo sciolto, secondo le modalità previste all'art. 8.
13. Il membro del Consiglio Direttivo Provinciale che, senza giustificato motivo, risulta assente a tre riunioni anche non consecutive, è considerato decaduto con delibera dello stesso Consiglio e viene sostituito dal primo dei non eletti. Nel caso in cui sia un Segretario di Circostrizione questo viene dichiarato decaduto anche dalla carica circostrizionale e viene sostituito da un Commissario nominato dal Consiglio Provinciale, fino al momento dell'elezione del successore.
14. Le dimissioni dalla carica di Consigliere elettivo, indirizzate al rispettivo Direttivo, sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci. Il Consiglio Direttivo, nel corso della prima riunione successiva, procede alla surroga del Consigliere dimissionario con il primo dei "Membri supplenti".
15. Alle riunioni del Consiglio Direttivo Provinciale possono assistere, con diritto di parola, il Segretario Nazionale, anche tramite suo delegato, il Responsabile Organizzativo Nazionale ed il Responsabile Enti Locali Nazionale.
16. Alle riunioni del Consiglio Direttivo Provinciale possono essere invitati a partecipare, con il solo diritto di parola, i componenti dei Gruppi Consiliari della "Lega Nord per l'indipendenza della Padania", nonché i Parlamentari, i Consiglieri Regionali e Provinciali, iscritti nella Provincia.
17. Il Consiglio Direttivo Provinciale può nominare responsabili a cui demandare specifici compiti, ad esclusione di quelli previsti dal presente regolamento, scegliendoli anche tra i Soci Sostenitori della Provincia in regola con il tesseramento.

Articolo 6 – Durata del mandato del Consiglio direttivo e limitazione dei mandati

1. Il Segretario Provinciale ed il Consiglio Direttivo durano in carica per un periodo di tre anni. I suoi membri sono rieleggibili. Chi ha ricoperto per due mandati consecutivi la carica di Segretario, salvo deroga motivata del Consiglio Nazionale, allo scadere del secondo mandato, non è immediatamente rieleggibile alla medesima carica. E' consentito un terzo mandato consecutivo se uno dei due mandati precedenti ha avuto una durata inferiore ai ventiquattro mesi e un giorno, per causa diversa dalle dimissioni volontarie o dal commissariamento.

Articolo 7 – Compiti della Sezione Provinciale

1. La Sezione è retta dal Segretario Provinciale che è tenuto a programmare incontri periodici di formazione politica per i Segretari delle Circostrizioni del territorio.
2. Il Consiglio Direttivo Provinciale è tenuto a vigilare affinché la percentuale tra Soci Ordinari Militanti e Soci Sostenitore all'interno delle Sezioni Cittadine, sia mantenuta ad una giusta proporzione.

3. E' facoltà del Consiglio Direttivo Provinciale sciogliere le Sezioni cittadine che, alla scadenza del primo anno di attività, non abbiano incrementato il numero iniziale degli iscritti. E' viceversa dovere del Consiglio Direttivo Provinciale sciogliere le Sezioni Cittadine, quando il numero dei Soci Ordinari Militanti iscritti si riduca a meno di cinque elementi.

Articolo 8 - Il Segretario Provinciale

1. Il Segretario Provinciale rappresenta l'unità della Provincia e porta la voce del Consiglio Direttivo Provinciale in seno al Consiglio Nazionale.
2. Il Segretario può essere dichiarato decaduto per decisione motivata del Consiglio Nazionale. La delibera dovrà contenere la nomina di un Commissario.
2. Nei confronti del Segretario Provinciale può essere presentata mozione di sfiducia sottoscritta da almeno un terzo dei membri del Consiglio Direttivo e votata dalla maggioranza assoluta dei suoi membri.
3. In caso di decadenza della carica di Segretario Provinciale, il Consiglio Direttivo Nazionale dovrà procedere alla nomina di un Commissario che sostituirà temporaneamente il Segretario decaduto. Il Consiglio Direttivo Nazionale, salvo proroghe, dovrà indire le elezioni per la nomina del nuovo Segretario che dovranno svolgersi entro il termine di novanta giorni dall'avvenuta decadenza.
4. Il Segretario Provinciale:
 - nomina il Vice Segretario scelto tra i componenti elettivi del Consiglio Direttivo Provinciale;
 - convoca e presiede una volta al mese il Consiglio Direttivo Provinciale;
 - è delegato al Congresso Nazionale;
 - cura la regolare tenuta del libro Soci Ordinari – Militanti e dei Soci Sostenitori della Provincia;
 - cura l'invio dei nominativi dei nuovi associati e copia del rispettivo curriculum alla Segreteria Nazionale;
 - è membro di diritto del Consiglio Nazionale;
 - convoca almeno una volta al mese i Segretari di Circostrizione;
 - è responsabile della pratica attuazione delle indicazioni della Segreteria Nazionale e della corretta diffusione sul proprio territorio, del progetto politico del Movimento, secondo le disposizioni impartite dal Segretario Nazionale, o suo delegato, durante le riunioni periodiche;
 - promuove, con l'assenso del Segretario Nazionale, le manifestazioni di carattere politico e ogni tipo di iniziativa idonea a divulgare gli ideali del Movimento;
 - promuove e divulga le attività associazionistiche indicategli dal Segretario Nazionale;
 - promuove almeno una festa Provinciale all'anno;
 - provvede ad inviare al Segretario Nazionale, entro cinque giorni dalla data dell'evento, le modifiche avvenute nella composizione del Consiglio Direttivo Provinciale, e copia delle nomine e delle revoche dei responsabili. Provvede ad inviare al Segretario Nazionale, entro cinque giorni dalla data dell'evento, le analoghe comunicazioni pervenute dal territorio.
5. L'inadempienza continuata di uno o più doveri sopraccitati può essere causa di decadenza da decretarsi ad opera del Consiglio Nazionale.
6. Il Segretario Provinciale, per l'esercizio delle sue funzioni, nomina ed eventualmente revoca, fra i soci Ordinari – Militanti, i componenti dell'ufficio di Segreteria, ai quali potrà delegare parte dei suoi poteri. Il nominato ufficio di Segreteria dovrà ottenere la ratifica da parte del Consiglio Direttivo Provinciale.

Articolo 9 - Il Vice Segretario Provinciale

1. Il Vice Segretario Provinciale collabora con il Segretario Provinciale e lo sostituisce in caso di assenza.

Articolo 10 - Il Responsabile Organizzativo Provinciale

1. Il Responsabile Organizzativo della Provincia viene nominato ed eventualmente revocato dal Segretario Provinciale ed è scelto tra i S.O.M. della Provincia stessa.
2. Il suo mandato è subordinato al mandato del Segretario Provinciale.
3. Si avvale della collaborazione del personale della segreteria.
4. Il Responsabile Organizzativo:
 - esegue gli indirizzi organizzativi del Segretario e quelli deliberati dal direttivo;
 - svolge tutte le mansioni di coordinamento territoriale necessarie ad un corretto ed idoneo funzionamento della macchina organizzativa;
 - è responsabile dell'apparato organizzativo nel suo complesso;
 - è responsabile del coordinamento dei comizi, degli incontri pubblici e delle manifestazioni in genere, sempre di concerto con il Segretario;
 - è responsabile della gestione logistica e della propaganda intesa come distribuzione materiale alle sedi;
 - controlla e verifica la corretta applicazione dello Statuto e l'osservanza dei regolamenti e delle delibere Federali e Nazionali;
 - E' membro con diritto di parola e non di voto del Consiglio Direttivo Provinciale;

- riunisce, almeno una volta ogni due mesi, i responsabili Organizzativi di Circostrizione per elaborare l'attuazione delle direttive impartite dal Segretario Provinciale o dal Consiglio Direttivo Provinciale, redigendo un verbale da inviare entro cinque giorni al Responsabile Organizzativo Nazionale;
 - è responsabile della stesura, custodia e relativa trasmissione dei verbali alla Segreteria Nazionale entro cinque giorni dalla data della riunione;
 - collabora con le sedi locali, per la soluzione delle problematiche organizzative, in occasione di campagne elettorali o referendarie.
5. E' in ogni modo esclusa per il Responsabile Organizzativo di Sezione qualsiasi funzione di indirizzo, decisione e coordinamento politico all'interno della Sezione.

Articolo 11 - Il Responsabile Enti Locali Provinciale

1. Il Responsabile degli Enti Locali viene nominato ed eventualmente revocato dal Segretario Provinciale ed è scelto tra i S.O.M. della Provincia stessa.
2. Il suo mandato è subordinato al mandato del Segretario Provinciale.
3. Si avvale della collaborazione del personale della segreteria.
4. Le sue competenze sono:
 - tenere sempre aggiornati tutti i dati inerenti la presenza di esponenti della Lega eletti negli Organismi Istituzionali Provinciali o nominati nelle Amministrazioni e relativi Enti locali Provinciali, compresi quelli pervenuti dalle Circostrizioni, ed inviarti al Responsabile Enti Locali Nazionale, entro cinque giorni dall'aggiornamento;
 - la pratica attuazione delle indicazioni del Responsabile Enti Locali Nazionale;
 - il coordinamento con i Sindaci e/o i Capigruppo consiliari "Lega Nord per l'indipendenza della Padania" della Provincia;
 - promuovere tutte le iniziative idonee a divulgare gli indirizzi politici del Movimento in sede Istituzionale sia come forza di opposizione che di maggioranza;
 - E' membro con diritto di parola e non di voto del Consiglio Direttivo Provinciale;
 - riunire, almeno una volta ogni due mesi, i responsabili Enti Locali di Circostrizione, per elaborare l'attuazione delle direttive politiche ed individuare iniziative comuni sul territorio, redigendone un verbale da inviare entro cinque giorni al Responsabile Enti Locali Nazionale;
 - partecipare ai pre-consigli del gruppo Provinciale "Lega Nord per l'indipendenza della Padania", con solo diritto di parola.
5. E' in ogni modo esclusa per il Responsabile Enti Locali di Sezione qualsiasi funzione di indirizzo, decisione e coordinamento politico all'interno della Sezione, senza il consenso del Segretario di Sezione.

Articolo 12 - Il Responsabile Amministrativo Provinciale

1. Il Segretario Amministrativo Provinciale è nominato dal Consiglio Direttivo Provinciale, che può revocarlo in ogni momento, ed è scelto tra i S.O.M. della Provincia stessa.
2. Il suo mandato è subordinato al mandato del Direttivo Provinciale.
3. Si avvale della collaborazione del personale della segreteria.
4. Il Segretario Amministrativo Provinciale:
 - cura specificatamente la parte economica e contabile della Provincia nonché il relativo coordinamento con l'organizzazione economica e contabile nazionale;
 - relaziona al Consiglio Direttivo Provinciale in merito alla gestione amministrativa provinciale;
 - predispone il Bilancio di previsione, d'intesa con il Segretario Provinciale, entro il 30 novembre dell'anno precedente a quello di riferimento, tenendo conto di quelli delle Circostrizioni;
 - predispone il Bilancio consuntivo, d'intesa con il Segretario Provinciale, entro il 20 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento, tenendo conto di quelli delle Circostrizioni;
 - invia al Responsabile Amministrativo Nazionale, entro cinque giorni dalla loro approvazione, copia dei Bilanci;
 - partecipa con il solo diritto di parola al Consiglio Direttivo Provinciale e di voto quando trattasi di Bilancio;
 - verifica la regolare tenuta della contabilità delle Circostrizioni.

Articolo 13 - Disposizioni finali

1. La durata in carica degli Organi provinciali, circostrizionali e comunali, potrà essere prorogata su delibera del Consiglio Nazionale sino ad un massimo di centottanta giorni esclusivamente in caso di contemporanee consultazioni elettorali o in casi di assoluta straordinarietà.
2. Per quanto non previsto dal presente Regolamento si fa riferimento allo Statuto e al Regolamento della Lega Nord per l'indipendenza della Padania.
3. La carica di Responsabile Amministrativo Provinciale è incompatibile con la carica di Segretario Provinciale o di componente del Consiglio Provinciale se ricoperta da parenti e/o affini fino al terzo grado o dal coniuge.